

Per la Cassazione c'è rischio confisca finché non c'è la completa estinzione del debito

La pace fiscale può non bastare

Pagare alcuni ratei non è sufficiente a evitare i sequestri

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Il debito tributario definito in sede di pace fiscale non vincola il giudice penale nella valutazione dell'applicabilità del sequestro: è quanto stabilito dalla terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 47837 del 25 novembre scorso.

La Suprema corte ha infatti ritenuto che l'ammissione a una procedura conciliativa (nel caso in esame quella di cosiddetta «pace fiscale» a norma dell'art. 6, comma 1 bis, dl 119/2018 come modificato dalla legge 136/2018) e il pagamento di alcuni ratei non possano salvare dal sequestro preventivo finalizzato a confisca di cui all'art. 12-bis, dlgs 74/2000, finché non sia intervenuta la completa estinzione del debito.

Occasione, questa, per la Suprema corte, anche per precisare che la ricostruzione dell'imposta evasa in sede penale non è vincolata a quella effettuata in sede amministrativa e alle risultanze della procedura conciliativa con il Fisco.

Il caso. Nel caso di specie, nell'ambito di un procedimento per il reato di frode fiscale mediante uso di fatture false di cui all'art. 2, dlgs 74/2000, il gip aveva disposto con decreto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei conti correnti di tre società e, in via gradata, dei beni dei relativi amministratori.

A fronte della richiesta di riesame presentata dagli indagati, il Tribunale della libertà di Novara provvedeva con ordinanza a ridurre gli importi oggetto della misura cautelare reale, e questo tenuto conto dei pagamenti effettuati dai ricorrenti nell'ambito della procedura di «pace fiscale» a norma dell'art. 6, comma 1-bis, dl 119/2018.

Ma anche la suddetta ordinanza veniva impugnata dagli indagati, che proponevano ricorso per Cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione, dall'asserito carattere ostativo della procedura conciliativa con l'Agenzia delle entrate rispetto all'applicabilità del sequestro preventivo, alla considerazione per cui il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dedurre i pagamenti dei ratei fiscali effettuati non dal quantum confiscabile individuato nel decreto di sequestro preventivo del gip bensì dall'ammontare del debito tributario definito in sede di «pace fiscale».

La decisione della Cassazione sul primo motivo. La Cassazione ha dichiarato

La sentenza per punti

<p>La norma di riferimento - Art. 12, dlgs 74/2000</p>	<p>1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto</p> <p>2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta</p>
<p>La prima questione al vaglio della Cassazione</p>	<p><i>Si può disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca pur in presenza di ammissione ad una procedura conciliativa (nel caso in esame quella di c.d. «pace fiscale» a norma dell'art. 6, comma 1-bis, dl 119/2018) e del pagamento di alcuni ratei?</i></p> <p>Sì, perché solo l'integrale pagamento del debito tributario può condurre alla non operatività della confisca e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine, essendo invece insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato a tale ultimo titolo</p>
<p>La seconda questione al vaglio della Cassazione</p>	<p><i>Nell'individuazione dell'ammontare dell'imposta evasa per l'adozione e il mantenimento del provvedimento cautelare in funzione della confisca il giudice penale è vincolato alle risultanze del procedimento amministrativo?</i></p> <p>NO, perché è ammesso che il giudice penale possa, sulla scorta di elementi di fatto, discostarsi dalla quantificazione del profitto come risultante dalla conclusione di accordi conciliativi con l'agenzia delle entrate, a patto che nell'esercizio di tale autonomo potere ne dia adeguata e congrua argomentazione</p>

il ricorso inammissibile. In relazione al suddetto primo motivo di censura, i giudici di legittimità hanno ritenuto immune da vizi il provvedimento. In dettaglio, la Suprema corte ha evidenziato che solo l'integrale pagamento del debito tributario, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, può condurre alla non operatività della confisca e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine.

È invece insufficiente la mera ammissione a un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato a tale ultimo titolo, poiché i pagamenti parziali non escludono la perdurante presenza di un vantaggio indebito da elidere all'interno di procedure conciliative (cfr., tra le altre, Cass. pen. n. 5681 del 27/11/2013).

Peraltro, il giudice cautelare aveva tenuto conto dei versamenti effettuati dagli indagati all'Amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura di «pace fiscale»

e aveva provveduto a ridurre in misura proporzionale l'entità dei beni immobili e mobili sequestrati rispetto all'ammontare del debito tributario accertato originariamente nel decreto di sequestro.

Ciò chiarito, la Corte ha ritenuto tuttavia opportune alcune precisazioni a favore del contribuente.

Si è infatti osservato come sia al contrario preclusa la conservazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in caso di intervenuta sanatoria fiscale tramite integrale pagamento di quanto stabilito con l'Erario, poiché, diversamente opinando, si finirebbe per ammettere una duplicazione sanzionatoria (Cass. pen. n. 46726 del 12/07/2012).

Pertanto, la Cassazione ha

concluso che, se è pur vero che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è applicabile fino alla totale estinzione del debito, altrettanto indiscusso è che la misura opera solo con riferimento agli importi non ancora corrisposti all'Erario.

Ciò nondimeno, ha sottolineato sempre la Corte, la confisca di cui all'art. 12, dlgs 74/2000 viene in rilievo solo nel caso di verificazione dell'evento futuro e incerto costituito dal mancato pagamento dei restanti ratei del debito.

Sul punto pare opportuno richiamare testualmente la suddetta disposizione: infatti al comma 1 prevede che nel caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti in materia di imposte sui redditi e Iva, è sempre ordinata la

confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, e al comma successivo aggiunge che «La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro».

Ma attenzione: la Corte ha chiarito altresì che la suddetta disposizione si riferisce ai soli casi di obblighi assunti in modo formale dai contribuenti accusati di reati fiscali come le ipotesi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale e procedure di rateizzazione del debito.

La decisione della Cassazione sul secondo motivo. Per quanto poi riguarda il secondo profilo oggetto di gravame, la Corte ha ripreso l'indirizzo ampiamente consolidato per cui la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa è rimessa al giudice penale, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale (cfr. Cass. pen. n. 5490 del 26/11/2008, e n. 28710 del 19/4/2017).

Si è dunque osservato che l'autonomia del processo penale da quello amministrativo, sancita dall'art. 20, dlgs 74/2000 (secondo cui «Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione»), non può che valere anche ai fini, qui in rilievo, dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta evasa per l'adozione e il mantenimento del provvedimento cautelare in funzione della confisca, nei casi di raggiunti accordi conciliativi con l'erario.

In altri termini, è ammesso che il giudice penale ben possa, sulla scorta di elementi di fatto, discostarsi dalla quantificazione del profitto come risultante dalla conclusione di accordi conciliativi con l'agenzia delle entrate, a patto che nell'esercizio di tale autonomo potere ne dia adeguata e congrua argomentazione. (Cass. n. 50157 del 27/9/2018).

Essendo stati in caso di specie ampiamente rispettati tali principi, la Corte ha rigettato il ricorso.

Solo l'integrale pagamento del debito tributario, in virtù della necessità di evitarne la sostanziale duplicazione, può condurre alla non operatività della confisca